



Comune di Settimo Milanese

Dipartimento Affari Generali e
Comunicazione

• Servizio Sportello Unico Attività
Produttive

Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera inerenti ad attività ed impianti in deroga, per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e per impatto acustico di cui alla L. 26/10/1995 n. 447 alla Società CONVERTINI S.r.l. con sede legale ed insediamento nel comune di Settimo Milanese in via Trento e Trieste n. 13

Data:

Protocollo:

Loredana Brivio
Coordinatore

Mara Riccardi
Responsabile del Servizio

Loredana Brivio
Responsabile del procedimento

Referente amministrativo:
Mara Riccardi
t. 02.33509.258
e-mail: m.riccardi@
comune.settimomilanese.mi.it

Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
t. 02.33509.1
f. 02. 57763630
www.comune.settimomilanese.mi.it
P.IVA 01315140150



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9159.SETM
Certification number: IT-92311
Prima emissione: 2014-05-07
Emissione corrente: 2014-05-07
Data Scadenza: 2017-05-06



Richiamata l'istanza prot. SUAP n. 37642 del 19/12/2014 – prot. Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano) n. 873 del 07/01/2015 presentata dal Sig. Convertini Oronzo Ivan, legale rappresentante della società CONVERTINI S.r.l. con sede legale ed insediamento produttivo nel comune di Settimo Milanese in via Trento e Trieste n. 13, di Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera per attività ed impianti in deroga ex art. 272 c. 2 del D. Lgs. 152/2006, per rinnovo dell'autorizzazione per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e per titoli non ambientali: impatto acustico di cui alla L. 26/10/1995 n. 447, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;

Vista l'Autorizzazione Dirigenziale Raccolta Generale n. 9920/2015 del 09/11/2015 – prot. n. 284207/2015 del 09/11/2015 - Fasc. 9.3/2015/6 trasmessa dall'Ente Città metropolitana di Milano – Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali con nota prot. n. 288037 del 12/11/2015 (prot. comunale n. 33036 del 12/11/2015) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate le prescrizioni contenute nella suddetta Autorizzazione Dirigenziale di cui agli allegati tecnici: Allegato Tecnico n. 5 per Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 5 “*Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno*” e all'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D. Lgs. 152/2006) datato 02/09/2015 prot. n. 221219 che, unitamente alla planimetria “*Planimetria con rappresentato l'impianto di gestione rifiuti – Tavola 1, aggiornamento giugno 2015*”, formano parte integrante del provvedimento medesimo;

Richiamata la dichiarazione effettuata dal legale rappresentante – prot. n. 1946 del 22/01/2016 – con la quale dichiara che la valutazione di impatto acustico redatta in data 11/02/2009 e allegata alla richiesta di AUA prot. 37642 del 19/12/2014 è tutt'ora valida non essendo variate le modalità operative nell'insediamento produttivo, non



Comune di Settimo Milanese

Dipartimento Affari Generali e
Comunicazione

• Servizio Sportello Unico Attività
Produttive

Foglio 2/3

avendo modificato l'orario di lavoro degli addetti impiegati e non avendo installato nuovi macchinari che potrebbero dare origine a nuove sorgenti sonore;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di procedere in virtù delle condizioni riportate nella suddetta Autorizzazione Dirigenziale

SI RILASCIA

L'Autorizzazione Unica Ambientale alla Società CONVERTINI S.R.L. con sede legale ed insediamento produttivo nel comune di Settimo Milanese in via Trento e Trieste n. 13, richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c), e), g) del D.P.R. n. 59/2013, per attività ed impianti in deroga ex art. 272 c. 2 del D. Lgs. 152/2006, per rinnovo dell'autorizzazione per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 e per titoli non ambientali: impatto acustico di cui alla L. 26/10/1995 n. 447, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 alle condizioni e prescrizioni di cui agli allegati tecnici:

- Allegato Tecnico n. 5 per Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 5 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno”*
- Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D. Lgs. 152/2006) datato 02/09/2015 prot. n. 221219 che, unitamente alla planimetria *“Planimetria con rappresentato l'impianto di gestione rifiuti – Tavola 1, aggiornamento giugno 2015”*, formano parte integrante del provvedimento medesimo;

Si da atto che il presente provvedimento avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. e che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento viene notificato tramite PEC alla Società CONVERTINI S.r.l. ed inviato a Città metropolitana di Milano nonché ad ARPA Lombardia per quanto di rispettiva competenza.

Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
t. 02.33509.1
f. 02. 57763630
www.comune.settimomilanese.mi.it
P.IVA 01315140150

Loredana Brivio
Coordinatore
(originale firmato digitalmente)





Comune di Settimo Milanese

Dipartimento Affari Generali e
Comunicazione

• Servizio Sportello Unico Attività
Produttive

Foglio 3/3

Allegati: Autorizzazione Dirigenziale Città metropolitana di Milano Raccolta Generale n. 9920/2015 inclusi Allegato Tecnico n. 5 per Attività in deroga – D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 5 *“Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno”*, Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D. Lgs. 152/2006) datato 02/09/2015 prot. n. 221219 e planimetria *“Planimetria con rappresentato l'impianto di gestione rifiuti – Tavola 1, aggiornamento giugno 2015”*



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9920/2015 del 09/11/2015 Prot. n.284207/2015 del 09/11/2015
Fasc.9.3 / 2015 / 6

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera inerenti ad attività ed impianti in deroga e per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs 152/2006 alla Società CONVERTINI S.R.L. - P. IVA e C.F. 04633430964 - con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Settimo Milanese - Via Trento Trieste n. 13.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali**

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013 con la quale la Regione Lombardia ha dettato "*Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)*";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Richiamato il Decreto sindacale n. 94/2015 del 30 marzo 2015 con il quale sono stati confermati gli incarichi ai Dirigenti sino alla fine del mandato amministrativo;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;

Visti inoltre:

la **Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1** "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

la **D.G.R. n. 7/20043 del 23/12/2004** "Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse";

il **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la **Legge regionale 11.12.2006 n. 24** "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'Ambiente" ed in particolare l'art. 8 comma 2;

Richiamate le seguenti disposizioni della Regione Lombardia;

D.G.R. n. 7/11667 del 20.12.2002 D.G.R n. 7/16103 del 23.01.2004 D.G.r. n. 8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per tipologia di attività;

D.G.R 30 Marzo 2009 n. 8/9201 di approvazione del nuovo tariffario;

D.G.R. 30 Maggio 2012 n. IX.3552 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs 152/06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r 1 Agosto 2003 - n. 7/13943";

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti

legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014 n. 46 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;

- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “ *Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, la Delibera della Giunta Provinciale n. 135/2014;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “ *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “ *Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.*”;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “ *Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).*”;

Preso atto del fatto che la Società **CONVERTINI S.R.L.** - P. IVA e C.F. 04633430964 - con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Settimo Milanese - Via Trento Trieste n. 13 - ha presentato istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera per attività ed impianti in deroga ex art. 272 c.2 del D.Lgs 152/2006, per rinnovo dell'Autorizzazione per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs 152/2006 e per titoli non ambientali: impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai sensi del D.P.R. 59/2013, al S.U.A.P. del Comune di Settimo Milanese che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 07/01/2015 prot. CMMI n. 873 alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente che ha esaminato anche la documentazione allegata a corredo dell'istanza;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

1) con nota datata 21/05/2015 prot. CMMI n. 132188, trasmessa in pari data prot. CMMI n. 132188 alla Città metropolitana di Milano, il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ha espresso il nulla osta all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per attività ed impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06, richiamando i contenuti dell'allegato tecnico n. 5 "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno" .

2) con nota datata 07/09/2015 prot. CMMI n. 224979 il Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha espresso parere favorevole alle condizioni e prescrizioni indicate nell'unito Allegato tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.LGS. 152/06) datato 02/09/2015 prot. n. 221219 che, unitamente alla planimetria "Planimetria con rappresentato l'impianto di gestione rifiuti - Tavola 1, aggiornamento giugno 2015", forma parte integrante e sostanziale del presente atto, specificando che:

- l'Impresa Convertini S.r.l., già iscritta al Registro provinciale dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 al n. MI01320 del 26.03.2010, con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013, chiede il rinnovo dell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del citato decreto legislativo;
- l'Impresa Convertini S.r.l. è proprietaria dell'insediamento di Settimo Milanese (MI) - Via Trento e Trieste n. 13, come risulta dal contratto di cessione immobile in esecuzione di riscatto al termine della locazione finanziaria n. 01274642/578339/003 registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 22.05.2006 al n. 4579, serie 1T, il quale garantisce alla Società la disponibilità del sito;
- l'Impresa Convertini S.r.l. con la documentazione trasmessa in data 29.07.2015 (prot. n. 194099) ha presentato l'elaborato grafico "Planimetria con rappresentato l'impianto di gestione rifiuti - Tavola 1, aggiornamento giugno 2015";
- l'Impresa Convertini S.r.l. in data 7.01.2015 e 29.07.2015 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 135/2014;
- determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 2.613,98.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Convertini S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva [R13] di 148 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 2.613,98.= (*)
Totale	€ 2.613,98.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

- ha fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi

dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

- ha ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

- dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

- ha ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;

iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

- Ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE*", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

Dato atto che la Società CONVERTINI S.R.L.:

- ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Settimo Milanese in data 09/11/2015 con nota prot. n. 283940 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e del suo allegato, a seguito di richiesta inoltrata in data 22/10/2015 con nota prot. CMMI n. 267395 di pari data;

Richiamate le prescrizioni contenute negli Allegati Tecnici: Allegato Tecnico n. 5 per Attività in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 5 "*Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno*" e Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 D.LGS. 152/06) datato 02/09/2015 prot. n. 221219 che, unitamente alla planimetria "*Planimetria con rappresentato l'impianto di gestione*

rifiuti - Tavola 1, aggiornamento giugno 2015" formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) è che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;
- la deliberazione di Giunta del 30/9/2014 R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 e la deliberazione Rep. Gen. n. 363/2014 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato, nella seduta del 10/12/2014, la "Prima variazione al PEG 2014" ed in particolare l'obiettivo n. 13711;
- il Decreto Rep.Gen.2/2015 del 8/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco Metropolitano di Milano a mezzo del quale i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere gli atti di gestione e gli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del Peg 2015;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di proporre al SUAP del Comune di Settimo Milanese l'inserimento del presente atto nel titolo che verrà rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 art. 4 comma 5;

AUTORIZZA

1) l'inserimento nella motivata determinazione di conclusione del procedimento che verrà adottata dal Suap del Comune di Settimo Milanese della presente Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera per attività ed impianti in deroga ex art. 272 c.2 del D.Lgs 152/2006, per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs 152/2006 e per titoli non ambientali: impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai sensi del D.P.R. 59/2013 alla Società **CONVERTINI S.R.L.** - P. IVA e C.F. 04633430964 - con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Settimo Milanese - Via Trento Trieste n. 13 -, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici: Allegato Tecnico n. 5 per Attività in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 5 "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno" e Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 D.LGS. 152/06) datato 02/09/2015 prot. n. 221219 che, unitamente alla planimetria "Planimetria con rappresentato l'impianto di gestione rifiuti - Tavola 1, aggiornamento giugno 2015" formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1.1) l'Impresa Convertini S.r.l. con sede legale in Settimo Milanese (MI) - Via Trento e Trieste n.13 è autorizzata ad esercitare, presso l'insediamento di Settimo Milanese (MI) - Via Trento e Trieste n. 13, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 - iscrizione n. MI01320 al Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti;

1.2) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 D.Lgs. 152/06) e la planimetria "Planimetria con rappresentato l'impianto di gestione rifiuti - Tavola 1, aggiornamento giugno 2015" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

1.3) la garanzia finanziaria che l'Impresa Convertini S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in €2.613,98.=, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva [R13] di 148 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 2.613,98.= (*)
Totale	€ 2.613,98.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

1.4) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

1.5) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;

- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

1.6) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

1.7) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

2.8) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

1.9) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;

1.10) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa.

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Settimo Milanese della determinazione motivata di conclusione del procedimento, che dovrà essere trasmessa anche alla Città metropolitana di Milano, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza del sopra indicato titolo abilitativo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce i titoli abilitativi che ne costituiscono l'oggetto a far tempo dall'efficacia del provvedimento finale di rilascio;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui

rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da ARPA Lombardia - dip. competente per territorio per le emissioni in atmosfera per attività ed impianti in deroga ex art. 272 c.2 del D.Lgs 152/2006 e da Città metropolitana di Milano e da ARPA Lombardia - dip. di Milano per le attività di recupero rifiuti, ex art. 216 D.LGS 152/2006;

6) il presente atto verrà trasmesso al SUAP del Comune di Settimo Milanese a mezzo PEC per il suo inserimento nell'atto conclusivo del procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013 art. 4, c. 5;

7) ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti A.U.A";

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani - Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

10) Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art.3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 19 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e n. 3 marche da bollo da Euro 1,00 per gli allegati tecnici contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie : 01140235031997; 01140235102355; 01140235102366 e 01140235102377.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'Istruttoria: il Responsabile del procedimento
Pratica trattata da: Raffaella Barioli

SOMMARIO

CICLI TECNOLOGICI	2
Ambito di applicazione.....	2
A) OPERAZIONI DI PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI	2
Fasi lavorative.....	2
Materie prime.....	2
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche.....	3
Schede impianti di abbattimento.....	3
Soglia massima.....	4
B) OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE	4
Fasi lavorative.....	4
Materie prime.....	4
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche.....	5
Schede impianti di abbattimento.....	5
Soglia massima.....	5
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	6
Stoccaggio.....	6
Criteri di manutenzione.....	6
Messa in esercizio e a regime.....	7
Modalità e controllo delle emissioni.....	7
Metodologia analitica.....	8
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA.....	8

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di applicazione

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 180 t/anno.

Il presente allegato verrà suddiviso in due sezioni, relative rispettivamente a:

- A) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri
- B) operazioni di trasformazione di materie plastiche con esclusione di quelle relative alla produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici.

A conclusione dell'allegato vi è il paragrafo "Prescrizioni e considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le sezioni dell'allegato.

N.B. Qualora vengano svolte entrambe le attività (cicli tecnologici A + B), il limite delle materie prime ed il rispetto della "soglia massima" vanno calcolati come somma delle materie prime utilizzate per le singole attività.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso.

A) OPERAZIONI DI PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI

N.B.L'attività potrà essere svolta come attività in deroga ex art.272 comma 2 del DLgs 152/06 se, oltre al rispetto del quantitativo delle materie prime indicato in precedenza, non verranno utilizzati solventi per un quantitativo superiore a 15 t/anno. Oltre tale quantitativo, la ditta dovrà richiedere un'autorizzazione ordinaria ex art. 275 del DLgs 152/06.

Fasi lavorative

- A.1** Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide
- A.2** Preparazione in mescolatori chiusi ed aperti delle mescole nere e bianche di gomme ed altri elastomeri
- A.3** Vulcanizzazione della mescola in presse, in calandre estrusori, in autoclave ad aria calda, vapore o altro fluido caldo, per la produzione di manufatti e/o articoli tecnici
- A.4** Estrusione, trafilatura ed altre operazioni a caldo
- A.5** Lavaggio pezzi
- A.6** Postvulcanizzazione a temperature superiori a 200 °C in forni a ciclo aperto o a ciclo chiuso, in linea con sali fusi o in linea o forno a micro o radioonde
- A.7** Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri
- A.8** Lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide

Materie prime

- 1. Elastomeri naturali e sintetici, polifluoroolefine, gomme siliciche liquide e solide
- 2. collanti, adesivi e solventi
- 3. cariche bianche e cariche nere;
- 4. additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, plastificanti, cere
- 5. soluzioni detergenti.

Concorrono al limite di 180 t/anno le materie prime di cui al punto 1 ed al limite di 15 t/anno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1, 2, 4.

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento		Note
A.1, A.2, A.3, A.4, A.6, A.7	Polveri	10 mg/Nm ³	D.MF. 01 DC.PE.01	D.MF.02	2, 5
A.3, A.4, A.6 (lavorazione di elastomeri a secco)	COV	20 mg/Nm ³	DC.PE.01 PC.T.01	PC.C.01 PC.T.02	1, 2, 5, 6, 7
A.3, A.4, A.6, A.7 (lavorazione di elastomeri in solventi)	COV	50 mg/Nm ³	AC.RE.01 AC.RI.01	AC.RE.02	2, 3, 4, 5, 6, 7
A.8	NH ₃	5 mg/Nm ³	AU.ST.02	AU.ST.03	2, 3, 8

In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà imporre l'installazione di idoneo impianto di abbattimento (si veda tabella Sostanze inquinanti – Prescrizioni specifiche).

Note

- Da lavorazioni di elastomeri a secco.
- Per una portata specifica di 2.500 Nm³/h per ogni apparecchiatura presente, solo per le fasi lavorative A.3 ed A.4, per le restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm³/h.
- Da lavorazioni di elastomeri con solventi.
- I COV utilizzati in questa operazione sono identificabili come idrocarburi alifatici a catena lineare e/o ramificata con un numero di atomo di C \geq 9.
- L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:
 - 5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 5.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 5.3. Conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- I forni o gli impianti di postvulcanizzazione a circuito chiuso dovranno essere:
 - dotati di sistemi atti a raffreddare i fumi contenenti gli inquinanti fino ad una temperatura prossima a 0°C senza causare malfunzionamenti derivanti dal congelamento della batteria di raffreddamento;
 - dotati di sistemi di controllo, ispezione e pulizia della batteria di raffreddamento anche nel caso di trattamento di fumi inquinati i cui prodotti si presentino solidi a temperatura ambiente;
 - dotati di un sistema di verifica del condensato.
- Gli effluenti gassosi derivanti dalle fasi A.3, A.4, A.6, A.7 dovranno essere captati e comunque convogliati ad uno specifico impianto di abbattimento.
- E' consentito l'utilizzo di detergenti ionici o non ionici contenenti una percentuale di COV \leq 5% e solubili o emulsionabili in acqua.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti)
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.

SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

Soglia massima

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 18 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

B) OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

Si precisa che dal presente allegato sono escluse le attività di produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa di film plastici, per le quali dovrà essere ottenuta l'autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 DLgs 152/06.

Qualora vengano svolte operazioni di verniciatura su oggetti in plastica, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:

- n. 33 "Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime con un contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno".

Fasi lavorative

- B.1** Stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide
- B.2** preparazione della miscela e carico delle tramogge
- B.3** estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio
- B.4** plastificazione di oggetti metallici ed altre operazioni a caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di parti di manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente
- B.5** macinazione degli scarti
- B.6** densificazione su materiale plastico flessibile
- B.7** lavorazioni meccaniche a freddo sul manufatto.

Materie prime

1. Resine polimeriche, plastificanti, lubrificanti, antiossidanti, acceleranti, catalizzatori, ed assimilabili
2. Cariche, coloranti, master batch;

Concorrono al limite delle 180 t/anno le materie prime di cui al punto 1.

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7	Polveri	10 mg/Nm ³	D.MF. 01 D.MF.02 DC.PE.01	1, 2
B.3, B.4, B.6	COV	20 mg/Nm ³	DC.PE.01 AC.RE.01 AC.RE.02 PC.T.01 PC.T.02 PC.C.01 AC.RI.01	1, 2

In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà imporre l'installazione di idoneo impianto di abbattimento (si veda tabella Sostanze inquinanti – Prescrizioni specifiche).

Note

- Per una portata specifica di 2.500 Nm³/h per ogni apparecchiatura presente, solo per la fase lavorativa B.3, per le restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm³/h.
- L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:
 - 2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 2.3. Conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA DC.PE.01	PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

Soglia massima

Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 18 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
 - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
 - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
 - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
 - 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 - 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.

- 5.4.** tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- 6.** L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- 7.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- 8.** In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

- 9.** Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 9.1.** permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- 9.2.** essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h o in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in °C;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Data 2/09/2015
Prot. interno n. 221219
Atti: 9.3/2015/6

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Convertini S.r.l.
P.IVA/C.F.	04633430964
Indirizzo sede legale:	Settimo Milanese (MI) – Via Trento Trieste n. 13
Indirizzo impianto:	Settimo Milanese (MI) – Via Trento Trieste n. 13
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C Parte Quarta al D.Lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13]
Legale Rappresentante:	Convertini Oronzo Ivan
Direttore Tecnico:	Convertini Oronzo Ivan

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 400 mq ed è censita al NCTR del Comune di Settimo Milanese al foglio 2 - mappale n. 326. Il sito è in disponibilità alla Impresa Convertini S.r.l. come da contratto di cessione immobile in esecuzione di riscatto al termine della locazione finanziaria n. 01274642/578339/003 registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 22.05.2006 al n. 4579, serie 1T;
- 1.2** l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Settimo Milanese, ricade in zona produttiva B/P Produttiva mista esistente e di completamento con destinazione d'uso principale costituita dalle attività produttive industriali e artigianali. L'area risulta non è compresa in ambito "beni paesaggistici e culturali" del D.Lgs. 42/2004. Non risulta sottoposta ai vincoli relativi di cui al r.d.l. 3267/23 ed al D.Lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) così come emerge dall'attestazione rilasciata dal Comune di Settimo Milanese in data 17.03.2015 (prot. Metrop. 71827 del 19.03.2015. L'area non è sottoposta ai vincoli relativi ai criteri escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009: "Modifiche ed integrazioni alle d.g.r. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali" e di quanto stabilito dal P.P.G.R. della Provincia di Milano.

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 2.1** l'Impresa è iscritta al n. MI1320 del Registro tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 dal 28.03.2000, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.2	Scarti di pannolini e assorbenti.	150203	R13	15	1.120	4.200
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.	160216, 170402, 170411	R13	30	1.120	8.400
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	85	3.360	23.800
5.16	Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi.	110114, 110206, 110299, 160214, 160216, 200136	R13	18	360	5.000

(*) Il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto.

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 **Tipologia 1.2 e 5.16:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.2 **Tipologia 5.7 e 5.8:**

2.2.2.1. **Attività di recupero:** messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica per l'asportazione del rivestimento mediante pelacavi e successiva triturazione dei materiali plastici prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro provinciale, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;

3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

- 3.3** fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.5** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 3.6** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.7** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo aventi C.E.R. diversi o provenienti da diversi produttori / detentori;
- 3.8** le operazioni di messa in riserva [R13] dei rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nell'elaborato grafico "*Planimetria con rappresentato l'impianto di gestione rifiuti - Tavola 1, aggiornamento giugno 2015*", nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 3.9** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 3.9.1** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.9.2** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo la procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;

- 3.10** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere destinati a recupero [Rx] presso impianti terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 152/06;
- 3.11** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.12** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.13** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.14** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.15** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.15.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;
- 3.15.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.15.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.15.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.15.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;

- 3.15.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.15.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.15.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.15.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.15.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.15.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.15.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.16** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 3.17** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.18** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13], dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia [Rx], operanti in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano materiale che cessa la qualifica di rifiuti (art. 184, D.Lgs. 152/06, EoW, m.p.s. o prodotti usualmente commercializzati), nella stretta osservanza di quanto stabilito dal d.m. 5.02.1998;

- 3.19** i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 3.20** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.21** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.22** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del D.Lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.23** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.24** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.25** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.26** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.27** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Settimo Milanese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.28** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà


subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

- 3.29** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.30** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.31** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Settimo Milanese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Dott.ssa Vega Mazzoleni



RIEPILOGO FLUSSI DI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO E CAPACITA' DI TRATTAMENTO

AREA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	C.E.R.	OPERAZIONE DI RECUPERO	QUANTITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO ANNUO		PESO SPECIFICO [t/m³]	QUANTITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO ISTANTANEO		SUPERFICIE DI STOCCAGGIO [m²]	MODALITA' DI STOCCAGGIO
					[t/anno]	[m³/anno]		[t]	[m³]		
D	1.2	Scarti di pannolini e assorbenti	150203	R13	1.120	4.200	0,2	4	15	6	Cumuli Ceste Cassoni
	5.7	Spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto	160216 170402 170411	R13	1.120	8.400	0,4	4	30	10	Cumuli Ceste Cassoni
	5.8	Spezzoni di cavo con di rame ricoperto	170401 170411 160122 160118 160216	R13	3.360	23.800	0,4	12	85	28	Cumuli Ceste Cassoni
	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli ferrosi	160214 160216 200136 110114 110299 110206	R13	360	5.000	0,7	1,3	18	12	Cumuli Ceste Cassoni

IDENTIFICAZIONE ALTRE AREE DI GESTIONE RIFIUTI

AREA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SUPERFICIE (m²)
A	CONFERIMENTO RIFIUTI	15
B	LAVORAZIONE RIFIUTI	93
C	RIFIUTI PRODOTTI	23

Firmato digitalmente da ING. A. BONFANTI
 Firmato digitalmente da LEGALE RAPPRESENTANTE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPIANTO CONVERTINI ORONZO VAN
Convertini S.r.l. Via Trento Trieste 13, 20019 Sottomo Milanese MI
 RINNOVO AUTORIZZAZIONE EX ART. 214 E216 DEL D.LGS 152/06 PER LA MESSA IN RISERVA E DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - INTEGRAZIONI A.U.A.
 PLANIMETRIA CON RAPPRESENTATO L'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI
 Consu...
 1:100
 Giugno 2015
 042800
 Ing. A. Bonfanti
 L. 04/05